

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Massimiliano Ay  
- Lea Ferrari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 29 ottobre 2020 n. 125.20 Quali garanzie per il lavoro a distanza?

Signori deputati,

con riferimento alla vostra interrogazione del 29 ottobre 2020, rispondiamo di seguito ai questi posti.

- 1. Nel caso in cui, per motivi dettati specificatamente dalla pandemia (o da una situazione analoga), fosse necessario adottare il telelavoro in forme ampie, il Consiglio di Stato può garantire di corrispondere ai propri dipendenti i costi per:**
  - a) l'affitto di un locale adibito a stanza da lavoro al domicilio;**
  - b) la connettività internet;**
  - c) la rete telefonica;**
  - d) l'energie elettrica;**
  - e) altre spese eventuali rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (ad es.: la cartuccia d'inchiostro per la stampante)?**
- 2. Nel caso di cui sopra, è prevista la fornitura a titolo gratuito per il lavoratore degli apparecchi informatici e telefonici necessari per il telelavoro dal proprio domicilio?**

Il telelavoro è concesso ai collaboratori dell'Amministrazione cantonale su base volontaria come da Regolamento sul telelavoro entrato in vigore il 7 agosto 2020, motivo per il quale il Cantone, in veste di datore di lavoro, non rifonde ai propri dipendenti eventuali spese supplementari. Rileviamo peraltro che il lavoro in remoto permette ai dipendenti pubblici significativi risparmi con minori spese di trasferta e di sussistenza (pranzo).

A causa della situazione pandemica, a partire dal 28 ottobre 2020 (RG n. 5562 del 28 ottobre 2020, prorogata successivamente, l'ultima volta con RG n. 22 del 7 gennaio 2021), il telelavoro è stato esteso in deroga al Regolamento, incentivando, nel limite del possibile, il lavoro da casa fino a tre giorni di lavoro. A partire dal 15 gennaio 2021 (RG n. 186 del 15 gennaio 2021, prorogata poi tramite RG n. 850 del 24 febbraio 2021 tuttora in vigore), il telelavoro è stato esteso a seguito delle nuove disposizioni federali introdotte il 13 gennaio 2021. Il Cantone si attiene a quanto previsto dall'art. 10 cpv. 3 dell'Ordinanza Covid 19, situazione particolare, che prevede che <sup>3</sup>(...). *Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese*".

Per quanto concerne la fornitura dei dispositivi informatici, agli impiegati e funzionari che lavorano in remoto vengono forniti i collegamenti necessari per espletare le loro mansioni. In tale ambito è stata principalmente scelta la soluzione RDP che permette di accedere alla propria postazione in ufficio tramite il PC di casa. A tutti i collaboratori che ne hanno fatto richiesta sono stati forniti gli strumenti necessari per poter lavorare dal proprio domicilio. Relativamente alle stampe evidenziamo parimenti che da anni l'Amministrazione cantonale si è dotata di moderne stampanti multifunzionali le quali prevedono la stampa programmata a distanza, modalità che permette a chi svolge le proprie mansioni da casa di programmare e inviare la stampa dei documenti a colleghi e colleghe presenti in ufficio.

**3. Rientrando il rimborso delle spese necessarie all'esecuzione del lavoro nel più ampio discorso dei diritti dei lavoratori, indipendentemente dalla presenza o meno di una pandemia (o di una situazione analoga), chiediamo al Consiglio di Stato di far luce sull'applicazione di questo principio (sancito come abbiamo visto anche dal Tribunale federale) nell'ambito del telelavoro.**

La sentenza del Tribunale federale citata riguarda una fattispecie particolare nella quale il datore di lavoro obbligava un suo collaboratore a esercitare l'attività in telelavoro, risparmiando sui costi logistici.

Essa non si applica quindi al contesto specifico dell'Amministrazione cantonale in quanto, come anticipato, il telelavoro in regime ordinario è previsto nella forma volontaria. Lo Stato, come qualsiasi altro datore di lavoro privato, sarebbe chiamato a rifondere eventuali costi unicamente nel caso in cui obbligasse i dipendenti a fornire le prestazioni lavorative da casa, e che tale imposizione rappresentasse un significativo risparmio finanziario per il datore di lavoro (per esempio la pigione per la locazione di un locale/ufficio). Rileviamo che a tutt'oggi, sia in regime ordinario sia in regime di pandemia da Covid-19, lo Stato, in veste di datore di lavoro, non ha registrato alcun risparmio finanziario.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative dei servizi coinvolti.*

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri